



Unione Regionale UIL Toscana



UILTemp TOSCANA

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

redatto ai sensi degli articoli 42-bis, 2501-ter e 2505, Codice Civile

PREMESSA

Al fine di addivenire alla concentrazione delle attività sindacali condotte nonché alla razionalizzazione delle medesime, gli Organi amministrativi delle Associazioni:

➤ **“Unione Regionale UIL Toscana”** (di seguito anche **“Associazione incorporante”**), nella persona del legale rappresentante Sig. Paolo Fantappiè, nato a Firenze (FI) il 20.03.1966, residente a Firenze (FI) via Fortini, n. 80/G, codice fiscale FNTPLA66C20D612I

E

➤ **“UILTemp TOSCANA”** (di seguito anche **“Associazione incorporata”**), C.F. 94266020489 nella persona del legale rappresentante Sig. Calomme Luciano, nato a Napoli, il 13 dicembre 1974, C.F. CLMLCN74T13F839Y.

hanno predisposto il presente **Progetto di Fusione**, a norma degli articoli 42-bis, 2501-ter e 2505, del Codice civile.

Il presente elaborato è finalizzato a rendere pubbliche a tutti i soggetti interessati le informazioni del **Progetto di Fusione** per incorporazione tra due Associazioni non riconosciute.

Il presente **Progetto di Fusione**, con i relativi allegati, per garantire l'adeguata informativa agli associati sarà disponibile presso la sede legale della struttura.

Unione Regionale UIL Toscana: Via Corcos. n. 15 - Firenze

UILTemp TOSCANA: Via Corcos, 15 - 50142 – Firenze

PROCEDURA DI FUSIONE ADOTTATA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'operazione straordinaria in esame, si configura come una Fusione per incorporazione tra Associazioni non riconosciute senza personalità giuridica e non ETS.

Considerato che:

- gli associati non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale
- i medesimi sono tutti titolari della stessa posizione giuridica
- le Associazioni interessate non hanno un capitale sociale né uno scopo di lucro

il presente progetto, come meglio precisato anche nei successivi punti, viene redatto disapplicando le disposizioni previste dall'art. 2501-ter C.C., primo comma, numeri 3), 4) e 5) relative all'indicazione nel **Progetto di Fusione**:

- ⇒ del rapporto di cambio nonché dell'eventuale conguaglio in denaro
- ⇒ delle modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della Associazione che risulta dalla fusione o di quella incorporante
- ⇒ della data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili.

Non potendosi configurare il rapporto di cambio, non deve essere predisposta la "Relazione degli esperti" prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice civile.

Viene invece predisposta la "Relazione dell'Organo amministrativo" di cui all'art. 2501-quinquies del Codice civile,

NORMATIVA APPLICABILE

Al fine della individuazione della normativa applicabile alla fusione tra associazioni non riconosciute, si trascrive il disposto dell'art. 42-bis del Codice Civile:

1. *Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*
2. *La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.*
3. *Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.*

4. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La prescrizione di adeguati adempimenti pubblicitari non inficia, in base anche all'orientamento del Consiglio del Notariato, la possibilità di realizzare operazioni di fusioni quando, come nel caso in esame, tutti i soggetti coinvolti sono privi di uno specifico regime pubblicitario.

Sulla base di tale orientamento sono stati affermati tre principi:

- 1) la delibera di fusione assunta dalle associazioni non riconosciute non è soggetta ad alcuna prescrizione relativamente alla forma da adottare sia per quanto riguarda la validità che la pubblicità;
- 2) l'atto di fusione in operazioni nelle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute deve rivestire la forma pubblica;
- 3) per le operazioni di fusione alle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute non sussiste alcun onere pubblicitario.

Il presente **Progetto di Fusione** è conforme a quanto precede.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1) - Motivazioni della fusione

L'operazione di fusione per incorporazione di **UILTemp TOSCANA** in **Unione Regionale UIL Toscana** si colloca in una diversa visione rispetto all'assetto attuale al quale a suo tempo si era giunti e quindi all'interno di un processo di riorganizzazione delle strutture.

In particolare, con l'operazione oggetto del presente progetto, si otterrà l'effetto di concentrare l'attività di gestione in capo ad un unico soggetto, la **Unione Regionale UIL Toscana**, razionalizzando l'attività attualmente svolta dalla **UILTemp TOSCANA** in modo da ottenere un'integrazione operativa e conseguenti benefici sotto il profilo politico, organizzativo, amministrativo, contabile e finanziario.

La fusione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizi ai soci delle Associazioni interessate.

Dalla fusione derivano sostanziali ed importanti benefici politici, organizzativi, economici, amministrativi e finanziari per le Associazioni partecipanti, tra i quali accentrare l'attività in capo ad un unico soggetto, la **Unione Regionale UIL Toscana**, migliorando l'efficienza della struttura e consentendo un risparmio di tempo e di costi, nonché una ottimizzazione dei livelli decisionali;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Inoltre, la fusione in una struttura unica consentirà di dare maggiore peso politico, maggiore efficienza in termini organizzativi, ridurre i costi fissi (es. spese amministrative, oneri finanziari, etc.) nonché di ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi tra le due Associazioni, considerato che le suddette attività verranno svolte direttamente dall'incorporante.

2) - Tipo, denominazione e sede delle Associazioni partecipanti alla fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 1)

- **Associazione incorporante:** associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica denominata **Unione Regionale UIL Toscana**, con sede in Firenze via Corcos, n. 15, Codice Fiscale 80034510489,

Associazione incorporata: associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica denominata **UILTemp TOSCANA** con sede in Via Corcos, 15 - 50142 – Firenze, Patrimonio € **131.387,07** €, Codice Fiscale 94266020489;

Tali Associazioni non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione.

3) - Statuto della Associazione incorporante (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 2)

Lo statuto della dell'Associazione incorporante **Unione Regionale UIL Toscana**, subirà modifiche per effetto della fusione.

Copia dello Statuto, con le modifiche che verranno apportate, è allegata al presente **Progetto di Fusione** per farne parte integrante e sostanziale.

4) - Rapporto di cambio delle quote (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 3)

Come già specificato, l'operazione di fusione ha per oggetto l'incorporazione di **UILTemp TOSCANA** in **Unione Regionale UIL Toscana**.

Trattandosi in entrambi i casi di Associazioni non riconosciute e come tali prive di personalità giuridica, non ci sono problemi di determinazione di rapporto di cambio né di eventuali conguagli in danaro.

Alla stipula dell'atto di fusione, con decorrenza dal momento in cui questa avrà efficacia nei confronti dei terzi, l'Associazione incorporanda **UILTemp TOSCANA** cesserà di esistere ed i suoi

associati diventeranno associati dell'Associazione incorporante **Unione Regionale UIL Toscana** senza poter vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima.

Il patrimonio della Associazione incorporante **Unione Regionale UIL Toscana** risulterà, una volta divenuta efficace la fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali, attive e passive, dell'Associazione incorporante e dell'Associazione incorporanda.

5) - Modalità di assegnazione delle quote della Associazione incorporante (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 4

Vertendosi in ambito di fusione tra Associazioni non riconosciute priva di personalità giuridica e non iscritte al RUNTS, non esistono quote e/o azioni della Associazione incorporata da annullare e non si deve procedere all'assegnazione di quote e/o azioni della Associazione incorporante (art. 2504-ter c.c.).

6) - Data dalla quale le azioni partecipano agli utili (art. 2501-ter, Codice civile, comma 1, punto 5)

A seguito delle considerazioni precedentemente formulate, non venendo deliberato alcun aumento di capitale sociale della Associazione incorporante a servizio del rapporto di cambio, non verranno conseguentemente emesse nuove quote/azioni da assegnare ai soci delle Associazione partecipanti alla fusione per le quali risulta necessario determinare le date di decorrenza della partecipazione agli utili.

7) - Data a partire dalla quale le operazioni della Associazione incorporata sono imputate al bilancio della Associazione incorporante e decorrenza degli effetti contabili e fiscali della fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 6)

Non essendo prevista né possibile alcuna forma di pubblicità legale, gli effetti fiscali, contabili e giuridici della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, secondo comma, Codice civile, decorreranno "dalla sottoscrizione dell'atto di fusione".

Ai fini I.V.A., l'operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 3, D.P.R. n. 633/1972 e si rende quindi applicabile l'imposta di registro nella misura di legge.



Rosa RW

8) - Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 7)

Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di Associati o di altri soggetti, in alcuna delle Associazioni partecipanti alla fusione.

9) - Vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle Associazioni partecipanti alla fusione (art. 2501 – ter, Codice civile, comma 1, punto 8)

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli attuali amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione.

10) - Motivi economici che hanno indotto all'esecuzione della fusione

La fusione non è motivata da ragioni economiche ma dalla volontà di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse.

11) - Semplificazioni e rinunce dei soci

Ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3 del codice civile, si dà atto che i soci non rinunciano all'allegazione al presente **Progetto di Fusione** della situazione patrimoniale e per essa del bilancio di esercizio 2025.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2501-ter, comma 4 del codice civile, si dà atto che gli associati non rinunciano al termine di trenta giorni intercorrenti fra il deposito del **Progetto di Fusione** presso le rispettive sedi sociali e la data fissata per la decisione assembleare in ordine alla fusione.

12) - Situazione patrimoniale di riferimento

A seguito dell'efficacia della fusione, ai sensi degli articoli 2504-bis e seguenti del Codice Civile, l'Associazione incorporante subentrerà, per effetto della successione universale propria dell'operazione di fusione, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Associazione incorporata, senza soluzione di continuità.

In particolare, tutti i crediti e tutti i debiti dell'Associazione incorporata si trasferiranno automaticamente all'Associazione incorporante, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, crediti verso terzi, debiti di qualsiasi natura, rapporti contrattuali in essere, obbligazioni, impegni, posizioni giuridiche attive e passive, nonché ogni altro rapporto giuridico comunque esistente alla data di efficacia della fusione.

Tali rapporti risultano dalla contabilità, dalla documentazione amministrativa, dai contratti in essere alla data di riferimento dei documenti allegati al presente Progetto di Fusione, nonché dalle operazioni di gestione ordinaria effettuate successivamente alla data di chiusura dell'esercizio cui i bilanci allegati si riferiscono.

L'Organo amministrativo dell'Associazione incorporata attesta che, per quanto di propria conoscenza e sulla base delle verifiche effettuate, non risultano passività occulte, contenziosi rilevanti o impegni straordinari diversi da quelli ordinariamente connessi alla gestione corrente dell'ente.

Resta in ogni caso fermo che l'Associazione incorporante subentrerà anche in eventuali obbligazioni, passività o impegni sopravvenuti o accertati successivamente, secondo la disciplina propria della fusione.

13)- Rapporti di lavoro

Qualora, alla data di riferimento del presente Progetto di Fusione, l'Associazione incorporata intrattenga rapporti di lavoro subordinato con personale dipendente, tali rapporti, a seguito dell'efficacia della fusione, proseguiranno automaticamente in capo all'Associazione incorporante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 del Codice civile, senza soluzione di continuità.

Il subentro dell'Associazione incorporante avverrà nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori eventualmente interessati, con conservazione dell'anzianità di servizio maturata, nonché del trattamento economico e normativo e dell'inquadramento contrattuale in essere alla data di efficacia della fusione.

La fusione, in quanto tale, non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro né comporta modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali applicate, restando impregiudicata la possibilità per l'Associazione incorporante di adottare, successivamente all'efficacia della fusione, eventuali assetti organizzativi nel rispetto della normativa vigente.

14)- Deposito degli atti



Russo RUS

Trattandosi di Associazioni non riconosciute non iscritte al registro Imprese, il presente **Progetto di Fusione** non può essere depositato per l'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, comma 3 del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-septies, il **Progetto di Fusione** verrà quindi depositato in copia, approvato dall'Organo Amministrativo di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla fusione e corredato dei bilanci degli ultimi tre esercizi, delle Relazioni degli Amministratori e dal Bilancio al 31/12/2025 in sostituzione della situazione patrimoniale ex art.2501 quater C.C., presso le sedi legali di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla fusione, ove resterà a disposizione degli associati nei relativi termini di legge.


Ove disponibile, il progetto di Fusione e la relativa documentazione saranno pubblicati sui siti internet delle associazioni interessate quale ulteriore modalità di informazione degli associati.

15) - Allegati

- 1) Statuto con modifiche da apportare della incorporante **Unione Regionale UIL Toscana**
- 2) Relazione degli Amministratori (Consiglio Confederale Regionale) dell'Associazione incorporante **Unione Regionale UIL Toscana**
- 3) Relazione degli Amministratori (Esecutivo Regionale) dell'Associazione incorporata **UILTemp TOSCANA**
- 4) Bilancio al 31 dicembre 2025 della società incorporante **Unione Regionale UIL Toscana**
- 5) Bilancio al 31 dicembre 2025 della società incorporata **UILTemp TOSCANA**

Firenze, 30 marzo 2026

Unione Regionale UIL Toscana
Il Segretario Generale



UILTemp TOSCANA
Il Segretario Generale





IL SINDACATO DEI CITTADINI

UIL TOSCANA

STATUTO DELLA UNIONE REGIONALE UIL TOSCANA

APPROVATO DAL X CONGRESSO REGIONALE IN DATA 4 LUGLIO 2014 CON LE MODIFICHE
APPORTATE DALL' XI CONGRESSO REGIONALE IN DATA 6 GIUGNO 2018

ART. 1 - *Denominazione e Sede*

La Unione Regionale UIL TOSCANA è costituita, in via di associazione, da tutte le strutture statutarie UIL della regione (Camere Sindacali Territoriali, Sindacati di Categoria regionali e territoriali).

La Unione Regionale UIL Toscana ha una struttura decentrata, politica ed organizzativa, articolata in Camere Sindacali Territoriali e Sindacati di Categoria regionali e territoriali.

La Unione Regionale rappresenta la U.I.L. nel territorio ed è l'organismo primario di direzione e rappresentanza politica della U.I.L. nell'ambito della propria Regione.

La sede della UIL Regionale Toscana è a Firenze.

ART. 2 - *Scopi e Compiti*


La Unione Regionale UIL Toscana realizza l'unità organizzativa dei lavoratori di tutte le categorie nell'ambito della regione.

L'Unione Regionale è l'organismo primario di direzione politica della Confederazione nel territorio.

Essa coordina, nella regione, tutte le organizzazioni sindacali aderenti alla UIL, ivi esistenti, svolgendo compiti analoghi a quelli che la UIL assolve su tutto il territorio nazionale in conformità degli scopi istitutivi indicati dallo statuto della UIL Nazionale ed inoltre promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi del Sindacato per la politica del territorio.

L'Unione Regionale in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) è la struttura sindacale fondamentale per gestire i rapporti ed il confronto con l'Ente Regione sia per i temi di sua diretta competenza (programmazione economica e politiche settoriali, piani di sviluppo e assetto del territorio, riforme e politiche sociali e socio-sanitarie, formazione dei bilanci poliennali) sia per le piattaforme e le rivendicazioni di categoria che investono responsabilità istituzionali e politiche dell'Ente Regione;
- b) l'Unione Regionale è sede di ricerca e di elaborazione della politica sindacale, delle politiche settoriali, territoriali e sociali di carattere regionale;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- c) esamina e decide, con votazione del proprio Consiglio Confederale Regionale (C.C.R.), l'apertura e la dislocazione territoriale di nuove Camere Sindacali;
- d) è la sede politica in cui si realizza la sintesi e la necessaria coerenza tra le scelte e le politiche generali, con le piattaforme settoriali e territoriali nonché con le politiche rivendicative e contrattuali. D'accordo e unitamente con le strutture di categoria coordina e sostiene lo sviluppo della bilateralità nel settore dell'artigianato, le politiche e l'attività del comparto artigiano nel territorio;
- e) l'Unione Regionale è la sede politica di verifica e di gestione dei flussi di informazione a livello provinciale e sulla politica degli investimenti, la riconversione e la ristrutturazione industriale, la politica attiva della manodopera (occupazione giovanile, lavoro a domicilio, CIG, formazione e qualificazione professionale, collocamento), la politica dei servizi, la legislazione economica e sociale di interesse regionale, la bilateralità ed il comparto artigianato;
- f) svolge compiti di coordinamento ed orientamento sulle politiche organizzative delle Camere Sindacali Territoriali e delle Categorie Regionali;
- g) svolge compiti di coordinamento e orientamento sulle politiche organizzative delle Camere Sindacali Territoriali; promuove, in accordo con le C.S.T. competenti, la diffusione della presenza politica della 5 UIL nel territorio della regione (Camere sindacali Mandamentali e Comunali);
- h) in stretto raccordo con la Struttura confederale nazionale competente, assume responsabilità politiche e di gestione inerenti la formazione sindacale;
- i) attua un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività no-profit promuovendo iniziative anche dirette. A questo fine la U.R. può svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di corrispettivi specifici di iscritti, associati o partecipanti. Tali attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. Per questo la U.R. si conforma alle seguenti clausole:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione;
 - obbligo di devolvere, a norma di legge, il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità;
 - la quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile;
- k) definisce forme idonee di rapporti e di collaborazione con regioni di Paesi europei ed extraeuropei.

Per la realizzazione di questi compiti l'Unione Regionale promuove gli strumenti definiti nell'art. 4 dello Statuto confederale nazionale.

Per tutte le controversie gestionali che si dovessero manifestare nelle C.S.T. e nei sindacati regionale e territoriali di categoria, l'U.R. è la prima istanza cui trasferire il confronto per la soluzione di tali problemi.

ART. 3 - Organi

Gli organi dell'Unione Regionale UIL Toscana sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Confederale Regionale;
- c) l'Esecutivo;
- d) la Segreteria;
- e) il Segretario Generale;

- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il Collegio dei Probiviri.

ART. 4 - Il Congresso dell'Unione Regionale UIL Toscana

E' il massimo organo direttivo della UIL Regionale della Toscana, cui spettano tutti i poteri deliberativi sulle materie di competenza regionale, è il Congresso.

Sono suoi compiti particolari:

- a) esaminare la relazione politica sull'attività svolta dal precedente congresso;
- b) deliberare sull'indirizzo che deve seguire l'Unione Regionale nell'ambito del più ampio indirizzo stabilito dal Congresso Nazionale;
- c) esaminare le politiche di bilancio e di indirizzo finanziario;
- d) eleggere il Consiglio Confederale Regionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dai successivi articoli;
- e) approvare lo Statuto Regionale;
- f) eleggere i delegati al Congresso Nazionale della UIL.

ART. 5 - Convocazione Congresso Unione Regionale UIL Toscana

Il Congresso deve essere tenuto ordinariamente ogni 4 anni, in concomitanza con il Congresso Confederale, ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da almeno due terzi dei componenti il C.C.R. o da almeno un terzo degli iscritti alla Unione Regionale.

La data, la località e l'ordine del giorno del Congresso vengono fissati dal C.C.R. almeno 6 mesi prima. Il C.C.R. fissa altresì, di volta in volta, le modalità relative alla partecipazione ed al numero dei delegati in proporzione al numero degli organizzati.

Il Congresso è composto dai delegati delle Camere Sindacali Territoriali e delle Unioni Regionali di Categoria eletti dai rispettivi Congressi, oppure, ove non esistano Unioni Regionali di Categoria, dai delegati delle Unioni Territoriali di Categoria.

Fanno parte di diritto del Congresso, a titolo consultivo, ove non siano stati eletti come delegati, i componenti del C.C.R., i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti del Collegio dei Probiviri.

Le votazioni al Congresso hanno luogo sulla base degli iscritti rappresentati da ogni delegato e con le modalità fissate nel successivo articolo 6.

Il Congresso è valido in prima convocazione quando vi siano rappresentati tramite i delegati i due terzi degli iscritti ed in seconda convocazione quando sia rappresentato almeno un terzo degli stessi.

Il Congresso, aperto da un componente del C.C.R. uscente delegato dalla Segreteria dell'Unione Regionale, procede all'elezione della Presidenza, delle altre cariche congressuali e della Commissione Verifica Poteri, prima di iniziare la discussione dell'O.d.G.



ART. 6 - Non cumulabilità delle deleghe



Rece RW

Non è ammesso il cumulo delle deleghe. Ciascun delegato al Congresso dell'Unione Regionale può essere titolare di una sola delega. In caso di impossibilità del delegato effettivo subentrerà il delegato supplente; solo in sede congressuale sarà possibile trasferire, sempre per cause di forza maggiore, e sentito il parere unanime della Commissione Verifica Poteri, la propria delega ad un altro delegato (una più un'altra). In tal caso i due voti devono essere espressi contemporaneamente.

Inoltre, al fine di evitare il cumulo delle deleghe, si richiamano in quanto compatibili i divieti contenuti nello Statuto Nazionale.

ART. 7 - *Relazione della Segreteria*

La Segreteria dell'Unione Regionale presenterà al Congresso una relazione generale sull'attività svolta dall'ultimo Congresso. La stessa verrà discussa e sottoposta all'approvazione del Congresso dell'Unione Regionale.

ART. 8 - *Tesi Congressuali*

Il Congresso si svolgerà sulle "Tesi Congressuali" approvate dal C.C. della UIL.

L'Unione Regionale potrà inviare risoluzioni di carattere generale su argomenti non compresi nelle tesi e proporre alle tesi stesse modifiche attraverso apposite risoluzioni da inviare alla Commissione Nazionale per le tesi entro 15 giorni dalla data di svolgimento del proprio Congresso che deve avere regolarmente approvate tali risoluzioni.

ART. 9 - *Composizione del C.C.R.*

Il Consiglio Confederale Regionale della UIL della Toscana è composto da un numero di membri compreso tra 71 e 101 eletti dal Congresso secondo le modalità che saranno definite dal C.C.R. in carica prima del Congresso stesso, purché compatibili con quanto stabilito in materia dal C.C. della UIL.

La composizione del C.C.R. dovrà essere espressiva del necessario equilibrio tra strutture di Categoria e Confederali Provinciali.

Nel corso del quadriennio tra due congressi, il C.C.R. può votare a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti la cooptazione di altri membri, purché entro il limite massimo di membri sopra indicato.

Fanno inoltre parte del Comitato Centrale, con diritto di voto:

- i Presidenti regionali di ITAL, ENFAP, CAAF, ADOC;
- i responsabili regionali della CIQ e dell'Ufficio H;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Presidenti del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali INPS di designazione UIL;
- la Responsabile Regionale e i membri di segreteria del Coordinamento Regionale Donne.

Partecipano altresì, con diritto di voto consultivo:

- i Componenti del Collegio dei Probiviri;
- i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i Componenti del Comitato Regionale INPS designati dalla UIL;
- i Responsabili Regionali degli altri enti, strutture ed associazioni collaterali della UIL;

- Le Responsabili Provinciali del Coordinamento Donne.

ART. 9 bis – Coordinamenti Territoriali interni all'Area Vasta

In ogni territorio viene costituito un coordinamento territoriale.

L'Esecutivo Regionale, su proposta della Segreteria Regionale, approva il regolamento che definisce le modalità di nomina dei coordinamenti territoriali, le norme per il loro funzionamento e ne regola ruolo, funzioni e rapporti con le strutture regionali.

I coordinatori territoriali, una volta nominati dalla Segreteria sulla base della procedura prevista dal regolamento approvato dall'Esecutivo, entrano a far parte di diritto dell'Esecutivo Regionale.

I coordinatori territoriali, e gli altri componenti dei coordinamenti, una volta nominati dalla Segreteria sulla base della procedura prevista dal regolamento approvato dall'Esecutivo, entrano a far parte del C.C.R.

ART. 10 - Compiti del C.C.R.

Il Consiglio Confederale Regionale è l'organo di direzione politica e organizzativa della Unione Regionale della Toscana nel periodo che intercorre tra un Congresso e l'altro; è responsabile della attuazione delle decisioni congressuali e ne controlla l'applicazione; risponde della sua attività al Congresso dell'Unione Regionale della Toscana; può articolarsi in sezioni di studio e di lavoro.

Sono suoi compiti:

- a) eleggere nel suo seno, con votazioni distinte, il Segretario Generale della Toscana, la Segreteria dell'Unione Regionale, il Tesoriere e l'Esecutivo Regionale, secondo le norme di cui al presente statuto;
- b) convocare il Congresso dell'Unione Regionale, nel quadro del calendario congressuale predisposto dal Comitato Centrale della UIL, e fissarne le modalità di svolgimento;
- c) fissare le direttive generali dell'attività organizzativa e sindacale a livello regionale;
- d) il C.C.R. ha facoltà di delegare all'Esecutivo Regionale, per casi particolari, i propri adempimenti.

ART. 11 - Riunioni Consiglio Confederale Regionale


Il C.C.R. si riunisce, ordinariamente, tre volte l'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta la Direzione o la Segreteria Regionale lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o, nei casi previsti dalla legge, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il C.C.R. è convocato, di norma, dal Segretario Regionale che ne fissa la data, la località e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto, nelle modalità definite dal regolamento confederale.

Le riunioni del C.C.R. sono valide quando è presente almeno il 50 % più uno dei suoi membri effettivi.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dal presente statuto o dallo statuto nazionale della UIL.

I membri del C.C.R. che si assentano senza giustificazione per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e devono essere sostituiti dalla struttura che li aveva designati. I componenti dichiarati decaduti non possono essere rieletti prima della scadenza del mandato congressuale.



Handwritten signature

ART. 12 - *Composizione e Compiti dell'Esecutivo Regionale*

L'Esecutivo Regionale è l'organo esecutivo incaricato, tra l'altro, della attuazione dei deliberati del C.C.R. e risponde ad esso della sua attività. L'Esecutivo è eletto dal C.C.R. nel suo seno ed è composto da un numero di membri inferiore alla metà del numero dei componenti il C.C.R.. La definizione di tale numero è rimessa al C.C.R..

Sono compiti dell'Esecutivo Regionale:

- a) promuovere lo sviluppo dell'Organizzazione;
- b) trattare le questioni ad essa delegate dal C.C.R. e adottare provvedimenti di urgenza in casi e circostanze eccezionali;
- c) fissare le direttive delle politiche sindacali, organizzative, dei servizi e gestionali, cui devono attenersi le strutture territoriali, di categoria e dei servizi;
- d) approvare il rendiconto annuale consuntivo ed il preventivo di spesa;
- e) vigilare sulle attività delle strutture dell'Organizzazione cooperando con esse nel lavoro di propaganda e di assistenza dei lavoratori;
- f) assicurare la piena ed efficace funzionalità dei coordinamenti territoriali e deliberare sull'apertura di nuove CSM e/o CSC;
- g) amministrare, ove esista, il patrimonio dell'Unione Regionale;
- h) deliberare, su proposta della Segreteria Regionale, sulla istituzione di servizi a livello regionale;
- i) provvedere alla designazione dei rappresentanti dell'Organizzazione negli Enti, Commissioni ed organismi esterni, di competenza dell'U.R.;
- k) discutere la relazione della Segreteria sull'attività degli Enti di cui al punto precedente, nonché discutere delle attività parasindacali e dei rappresentanti della UIL negli Enti e Commissioni di cui in precedenza;
- l) l'Esecutivo Regionale ha facoltà di delegare alla Segreteria Regionale, in via generale o in casi particolari ed urgenti, proprie attribuzioni.

ART. 13 - *Riunioni dell'Esecutivo Regionale*

L'Esecutivo Regionale si riunisce in via ordinaria ogni 3 mesi ed in via straordinaria ogni qual volta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell'Esecutivo stesso. La convocazione è fatta dal Segretario Regionale che ne fissa la data, il luogo e l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto.

Le riunioni dell'Esecutivo Regionale sono validamente costituite quando è presente almeno il 50% più uno dei membri effettivi. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto Nazionale della UIL.

Ogni componente dell'Esecutivo Regionale ha il diritto di partecipare ai Congressi delle strutture territoriali e regionali di categoria e prendervi parola.

I componenti dell'Esecutivo Regionale che si assentano senza giustificazione per tre riunioni consecutive decadono automaticamente e saranno sostituiti dal C.C.R..

ART. 13 bis - *Assemblea Regionale*

E' costituita l'Assemblea Regionale come strumento di larga partecipazione di tutti i quadri e delegati eletti nei luoghi di lavoro con funzioni di analisi e progettazione politico-strategica.

L'Assemblea è composta da un minimo di 200 ad un massimo di 300 componenti.

I componenti del C.C.R. ne fanno parte di diritto.

L'Assemblea è eletta dal Congresso Regionale direttamente con voto palese, separato e successivo rispetto al C.C.R..

ART. 14 - *Compiti della Segreteria Regionale*

La Segreteria Regionale è l'organo esecutivo dell'Unione Regionale UIL Toscana e Firenze. Essa provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio Confederale Regionale e dell'Esecutivo Regionale; assicura la gestione continuativa della UIL in Toscana e delibera su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza; adotta le procedura d'urgenza per decidere azioni disciplinari od interventi straordinari che siano ritenuti indispensabili per la salvaguardia dell'immagine, del ruolo e della presenza organizzata della U.I.L.. Viene fatto salvo l'obbligo di sottoporre tali provvedimenti all'esame dell'Organo competente, secondo le procedure previste dal Regolamento di attuazione allegato al presente Statuto, per la necessaria ratifica.

Essa mantiene contatti permanenti con tutte le strutture dell'Organizzazione operanti nella regione; propone agli Organi competenti le candidature della U.I.L. per gli Enti e gli Istituti di emanazione confederale e per tutti gli incarichi di carattere esterno; predispone la relazione agli Organi della U.I.L. ed al Congresso confederale.

La Segreteria Regionale sottopone all'esame dell'Esecutivo e del C.C.R. i problemi di loro competenza. La Segreteria Regionale ha la responsabilità e provvede al funzionamento di tutti i coordinamenti regionali e delle Commissioni di lavoro e ne coordina l'attività.

Ogni componente della Segreteria Regionale ha il diritto di partecipare a qualsiasi Congresso e riunione del Consiglio e dell'Esecutivo delle strutture territoriali confederali e regionali di categoria, nonché alle riunioni delle rispettive Segreterie, previo accordo con queste.

ART. 15 - *Composizione della Segreteria Regionale*

La Segreteria Regionale è composta dal Segretario Generale e da un minimo di 4 ad un massimo di 8 Segretari Regionali e provvede all'attribuzione, nel suo seno, degli incarichi operativi.

La Segreteria Regionale è collegiale, ferma restando la responsabilità individuale dei Segretari nei settori di loro competenza.

La Segreteria Regionale può provvedere ad assegnare alla competenza di membri del C.C.R. esterni alla Segreteria stessa, quei settori che non potessero essere coperti dai Segretari Regionali. L'assegnazione di tali competenze dovrà essere ratificata dal C.C.R.. Per gli assegnatari è prevista la possibilità di partecipare con voto consultivo ai lavori della Segreteria.

ART. 16 - *Riunioni della Segreteria Regionale*

La Segreteria Regionale dovrà tenere almeno due riunioni mensili, normalmente programmate in giorni prefissati.

ART. 17 - *Il Segretario Generale dell'Unione Regionale*



Il Segretario Generale dell'Unione Regionale coordina i lavori di Segreteria e rappresenta legalmente la UIL di fronte a terzi ed in giudizio.

E' facoltà del Segretario Generale, in assenza del Segretario Generale Aggiunto, indicare in termini formali il componente di Segreteria che dovrà sostituirlo nella rappresentanza in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 18 - *Compiti del Tesoriere*

Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.

ART. 19 - *Il Collegio dei Probiviri*

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi ed è eletto dal Congresso Regionale fra gli iscritti alla UIL nell'ambito della Toscana, che non rivestano cariche in altri organi confederali. Il Congresso elegge altresì 3 membri supplenti.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 20 - *Compiti del Collegio dei Probiviri*

Il Collegio dei Probiviri dell'Unione Regionale della Toscana è giudice di prima istanza avverso i provvedimenti disciplinari di competenza del Comitato Centrale Regionale.

Il Collegio dei Probiviri deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

ART. 21 - *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi ed è eletto dal Congresso Regionale tra gli iscritti alla UIL nell'ambito della Toscana, che non abbiano cariche in altri organi confederali. Il Congresso elegge altresì 3 membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 22 - *Compiti dei Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare i documenti amministrativi della UIL Toscana e la regolarità di tutte le spese, proponendo alla Segreteria ed alla Direzione Regionale i miglioramenti che ritenga opportuni e segnalando le eventuali deficienze.

Il Collegio redige annualmente e presenta al C.C.R., a completamento del rendiconto finanziario, la relazione sull'attività svolta.

Il Collegio presenta altresì al Congresso Regionale una relazione sulla propria attività nel periodo tra un Congresso e l'altro.

ART. 23 - *Presentazione del rendiconto*

L'Unione Regionale è tenuta a presentare il rendiconto consuntivo ed il preventivo annuali all'approvazione dell'Esecutivo Regionale e, ottenutala, ad inoltrarne tempestivamente copia all'Unione Nazionale *con le modalità previste dal regolamento nazionale.*

ART. 24 - *Autonomia delle Strutture della UIL*

Le Camere Sindacali Provinciali e le Unioni di Categoria sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

La Unione Regionale Toscana non risponde, a qualsiasi titolo o causa, e in specie per il fatto della adesione o dipendenza dalla Unione Regionale stessa, delle obbligazioni assunte, direttamente o indirettamente, dalle Camere Sindacali Territoriali, dalle Unioni di Categoria o da qualsiasi struttura di ogni ordine e grado ad essa aderente o dalle persone che le rappresentano.

Le Camere Sindacali Territoriali e i Sindacati Regionali di Categoria sono tenuti ad approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario e il preventivo di spesa con le modalità indicate nell'apposito Regolamento allegato allo Statuto Confederale Nazionale. Entro 15 giorni dalla loro approvazione i rendiconti economici e i preventivi di spesa devono essere trasmessi alla Segreteria Regionale ai fini della verifica della regolarità di approvazione da parte degli Organi preposti.

ART. 25 - *Riferimento a Statuto Nazionale*

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto ed in quanto applicabili, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto Nazionale della UIL.



Real RW

INTEGRAZIONE DA APPORTARE ALLO STATUTO DELLA UNIONE REGIONALE UIL TOSCANA

ART. 26 – Coordinamento UILTemp

In ottemperanza delle deliberazioni confederali della UIL Nazionale, che prevedono la fusione per incorporazione di UILTemp nella Confederazione UIL a tutti i livelli, la Unione Regionale UIL Toscana, incorpora UILTemp Toscana all'interno del proprio organismo.

A seguito di quanto sopra, è istituito il Coordinamento confederale UILTemp Toscana, che opera in linea ed in coerenza con quanto indicato e stabilito dalla Segreteria regionale Uil Toscana, assicura la rappresentanza e lo sviluppo delle relative politiche sindacali, nel settore di sua competenza (lavoro temporaneo), contribuendo al miglioramento dell'efficienza organizzativa, senza pregiudizio per gli associati.

Il Coordinamento è composto da un Coordinatore nominato dalla Segreteria regionale e ratificato dall'Esecutivo regionale.

Il Coordinatore UILTemp Toscana, una volta nominato, entra a far parte di diritto dell'Esecutivo Confederale UIL Toscana e del Consiglio Confederale UIL Toscana.



Rob RUS

Relazione dell'Organo Amministrativo di Unione Regionale UIL Toscana alla fusione per incorporazione.

Il Segretario Generale UIL Toscana Paolo Fantappiè, in ordine alla proposta delibera di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di UILTemp Toscana, relaziona come segue:

L'operazione in esame, peraltro componente regionale di un'attività in corso di esecuzione a livello nazionale, risponde ad una logica di razionalizzazione delle risorse che transita inevitabilmente attraverso un processo di riorganizzazione delle strutture.

La nuova visione dalla quale l'operazione straordinaria in argomento trae origine, consiste nella concentrazione dell'attività di gestione nell'ambito di un unico soggetto, Unione Regionale UIL Toscana incorporante, allo scopo di ottenere sinergie di natura operativa nell'ambito dello svolgimento delle attività.

A monte di questo, naturalmente, la ricerca continua di benefici di natura politica in primis, ma anche nell'ambito organizzativo, amministrativo, contabile e finanziario.


La nostra Organizzazione da tempo sta perseguendo la continua ricerca di margini di miglioramento gestionale puntando fondamentalmente sulla ricerca di affinamenti delle dinamiche interne al mondo sindacale.

La fusione con UILTemp Toscana va in questa direzione.

L'integrazione con la struttura di Unione Regionale UIL Toscana, ormai da tempo interessata dai processi evolutivi indicati, garantirà l'estensione anche alla categoria in esame delle skills maturate da Unione Regionale UIL Toscana stessa nell'ambito delle attività di riorganizzazione attuate negli ultimi anni.

Allo stesso tempo l'operazione straordinaria permetterà l'acquisizione da parte di Unione Regionale UIL Toscana di nuova linfa e nuovi stimoli per il raggiungimento di migliori risultati, forte anche dei maggiori volumi di attività che al termine della fusione saranno disponibili.

Dal punto di vista economico finanziario la fusione permetterà evidenti vantaggi in termini di risparmi in quanto le strutture e le funzioni UIL (tra tutte quella amministrativa) potranno essere utilizzate anche per la gestione dell'attività dell'associazione incorporata.



Reale PWS

Infine la struttura decisionale sarà riunita e il processo di formazione delle volontà associative reciprocamente integrato: le strategie future che Unione Regionale UIL Toscana individuerà meglio potranno tener conto delle esigenze di tutti in quanto tutti saranno rappresentati nell'ambito del medesimo Ente.

La Segreteria riunita, condividendo appieno le argomentazioni ben sviluppate dal Segretario Fantappiè, fa propria la relazione dal medesimo illustrata e ne dispone l'allegazione alla documentazione funzionale all'operazione di fusione per incorporazione tra Unione Regionale UIL Toscana e UILTemp Toscana.

Firenze, 25/03/2026

Roberto
Fantappiè
Segretario
Unione Regionale
UIL Toscana

UILTemp TOSCANA

Relazione ai fini della fusione ai sensi degli artt. 42-bis e 2501-quinquies c.c.

Premessa

La presente relazione è redatta dall'Esecutivo della UILTemp Toscana, in qualità di Organo amministrativo e sottoscritta dal legale rappresentante della UILTemp Toscana, ai sensi dello Statuto UILTemp vigente, nonché dell'articolo 2501-quinquies del Codice Civile, in quanto applicabile alle associazioni non riconosciute ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice Civile.

La relazione accompagna il progetto di fusione per incorporazione della UILTemp Toscana nella UIL - Unione Italiana del Lavoro Toscana ed è finalizzata a illustrare agli associati le ragioni, le modalità e gli effetti dell'operazione, con specifico riferimento alla struttura Toscana.

1. Soggetto redigente e ambito di responsabilità

La UILTemp Toscana costituisce, ai sensi dello Statuto UILTemp, una struttura giuridicamente e amministrativamente autonoma. Il Segretario Generale UILTemp Toscana rappresenta legalmente la UILTemp Toscana di fronte a terzi ed in giudizio ed è responsabile delle obbligazioni assunte dalla struttura UILTemp Toscana.

L'Esecutivo della UILTEMP Toscana redige la presente relazione quale Organo amministrativo competente per l'operazione di fusione.

2. Descrizione dell'operazione di fusione

L'operazione straordinaria consiste nella fusione per incorporazione della UILTemp Toscana nella UIL - Unione Italiana del Lavoro Toscana, entrambe associazioni non riconosciute, prive di personalità giuridica e senza scopo di lucro.

Per effetto della fusione, la UILTemp Toscana cesserà di esistere quale soggetto autonomo e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi faranno capo alla Associazione incorporante, secondo il principio della successione universale.

3. Motivazioni dell'operazione

La fusione si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione e integrazione organizzativa delle strutture sindacali, volto a concentrare le attività politiche, organizzative e amministrative in un unico soggetto, migliorando l'efficienza operativa, la coerenza decisionale e l'ottimizzazione delle risorse.



Real RW

4. Situazione patrimoniale di riferimento

Ai fini dell'operazione di fusione, la UILTemp Toscana ha predisposto una situazione patrimoniale riferita al 31 dicembre 2025, redatta secondo criteri prudenziali, coerenti con la natura dell'ente e con le indicazioni operative fornite dalla struttura nazionale.

La situazione patrimoniale ha finalità esclusivamente informative e civilistiche e rappresenta una fotografia delle attività e passività esistenti alla data di riferimento, sulla base della documentazione contabile disponibile.

5. Attestazioni dell'Organo amministrativo

Per quanto a propria conoscenza e sulla base delle verifiche effettuate, il Segretario Generale UILTemp Toscana attesta che non risultano passività occulte, contenziosi rilevanti o impegni straordinari non connessi alla gestione ordinaria della struttura al 31 dicembre 2025.

Resta fermo che eventuali obbligazioni sopravvenute o successivamente accertate seguiranno il regime proprio degli effetti giuridici della fusione.

6. Rapporti di lavoro

Qualora alla data di efficacia della fusione risultino in essere rapporti di lavoro subordinato, gli stessi proseguiranno automaticamente in capo all'Associazione incorporante ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, senza soluzione di continuità e nel rispetto dei diritti dei lavoratori interessati.

7. Conclusioni

L'Esecutivo UILTemp Toscana, quale Organo amministrativo della UILTemp Toscana, ritiene che l'operazione di fusione sia coerente con le finalità statutarie e non arrechi pregiudizio agli associati né ai terzi.

Pertanto, esprime parere favorevole all'approvazione del progetto di fusione.

Roma, 25/03/2026

Il Segretario Generale UILTemp Toscana

